



**COMUNE DI FORESTO SPARSO**  
Provincia di Bergamo

**Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 6 Del 30-04-2021**

Codice Ente: 10107

**ORIGINALE**

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI  
RIFIUTI (TARI) ANNO 2021**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di aprile, alle ore 17:45 in FORESTO SPARSO ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

<b>BELLINI GENNARO</b>	<b>P</b>	<b>GAFFORELLI RICCARDO</b>	<b>P</b>
<b>PONTI CARLO</b>	<b>P</b>	<b>PEDROCCHI BRUNO</b>	<b>P</b>
<b>DUCI ROBERTO</b>	<b>P</b>	<b>DUCI GIOVANNI</b>	<b>P</b>
<b>MICHELETTI ELENA</b>	<b>P</b>	<b>BUSATTA FABIANA</b>	<b>P</b>
<b>ROGGERI MICHELE</b>	<b>P</b>	<b>PUGLIESE NICOLA</b>	<b>P</b>
<b>PIEVANI CORRADO</b>	<b>A</b>	<b>BELOTTI MARCO</b>	<b>P</b>
<b>PIEVANI MARTINA</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assiste il Vice Segretario Comunale CIVIDINI GIOVANNI.

Il Presidente Signor BELLINI GENNARO nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.

VISTO:

- l'art. 1 comma 639 legge 147 del 27 dicembre 2013, istitutivo della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 52, comma 1 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale "Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

VISTO, altresì, il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale in data odierna.

RITENUTO che non è intenzione di questo Ente approvare, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683 della legge n. 147/2013, per l'anno 2021 le stesse tariffe della tassa sui rifiuti adottate per l'anno 2020, come previsto dall'art. 107, comma 5, del d. l. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020.

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, della legge 147/2013 e più precisamente:

- al comma 652, a decorrere dal 1° gennaio 2014, "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti".
- il comma 654 stabilisce che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del d. lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

CONSIDERATA, altresì, l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. n. 158/1999.

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica e individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali, assicurando, comunque, l'agevolazione

per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della legge n. 147/2013.

CONSIDERATA la difficoltà per questo Comune di procedere all'attuazione di un sistema puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti, a causa dell'eccessivo costo di realizzazione e della valutazione dei rischi ad esso collegati.

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009, n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche basato su metodi di stima.

OSSERVATA la difficoltà oggettiva di determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore ai fini della modulazione tariffaria, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208 e ritenendo, quindi, opportuna la commisurazione del tributo sull'utenza fondata su criteri oggettivi.

ESAMINTE le tariffe del tributo per l'anno 2021, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a). applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 652 della legge n. 147/2013;
- b). scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa e in accordo con il comma 652 dello stesso D.P.R.;
- c). applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge n. 147/2013.

VISTO l'art. 1 comma 683 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 che dispone "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia".

RILEVATO CHE:

- l'articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, ha ulteriormente differito tale termine al 30 aprile 2021;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del d. l. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", modificato dall'art. 1, comma 444, della legge n. 228/2012 e, poi, dal D.Lgs. n. 126/2014, art. 74, comma 35, lett. b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169,

della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Tutto ciò premesso e considerato

Con voti FAVOREVOLI 8 ASTENUTI 4 (DUCI,BUSATTA,PUGLIESE,BELOTTI) CONTRARI 0

### **DELIBERA**

1) di approvare, con le specifiche e per i motivi di cui in premessa, le tariffe anno 2021 della tassa sui rifiuti (TARI) nelle tabelle di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale.

2) di provvedere, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, all'invio telematico della deliberazione consiliare e dei relativi allegati al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011.

Successivamente, il Sindaco invita il Consiglio Comunale a procedere alla votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RITENUTO pertanto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, onde consentire un sollecito adempimento degli atti conseguenti, con separata votazione come da premessa.

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, onde consentire un sollecito adempimento degli atti conseguenti.

**Delibera di C.C. n. 6 Del 30-04-2021**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
BELLINI GENNARO

**Il Vice Segretario Comunale**  
CIVIDINI GIOVANNI

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate.

## TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	68.865,34	0,84	588,08	1,00	0,277004	46,188249
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	46.565,17	0,98	312,33	1,70	0,323172	78,520023
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	42.784,00	1,08	267,00	1,98	0,356149	91,452733
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	35.974,00	1,16	220,92	2,30	0,382530	106,232973
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	11.927,00	1,24	74,00	2,93	0,408911	135,331570
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	3.868,00	1,30	22,00	3,40	0,428697	157,040047
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE- UT.DOMESTICA CON COMPOSTAGGIO	570,00	0,84	5,00	1,00	0,277004	46,188249
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI- UT.DOMESTICA CON COMPOSTAGGIO	1.055,00	0,98	5,00	1,70	0,323172	78,520023
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI- UT.DOMESTICA CON COMPOSTAGGIO	126,00	1,08	1,00	1,98	0,356149	91,452733
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI- UT.DOMESTICA CON COMPOSTAGGIO	256,00	1,16	1,00	2,30	0,382530	106,232973
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI- UT.DOMESTICA CON COMPOSTAGGIO	491,00	1,24	2,00	2,93	0,408911	135,331570
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE- UT.DOMESTICA CASE SPARSE	173,00	0,84	1,00	1,00	0,277004	46,188249
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI- UT.DOMESTICA CASE SPARSE	100,00	0,98	1,00	1,70	0,323172	78,520023
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI- UT.DOMESTICA CASE SPARSE	52,00	1,08	1,00	1,98	0,356149	91,452733

## TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CU	200,00	0,32	2,60	0,245602	0,393825
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	5.320,00	0,30	2,55	0,230252	0,386251
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	55,58	0,91	7,49	0,698431	1,134519
2 .8	UFFICI,AGENZIE	861,41	1,13	9,30	0,867282	1,408681
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	53,00	0,58	4,78	0,445154	0,724032
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	719,00	0,87	7,11	0,667731	1,076959
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	159,00	1,07	8,80	0,821232	1,332946
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME, IDRA	638,00	0,72	5,90	0,552605	0,893679
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	162,00	0,92	7,55	0,706106	1,143607
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	8.654,00	0,43	3,50	0,330028	0,530149
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	8.521,00	0,55	4,50	0,422128	0,681620
2 .16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	108,17	4,84	39,67	3,714734	6,008861
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	1.067,00	1,76	14,43	1,350812	2,185728
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1.456,00	1,54	12,59	1,181960	1,907021